ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

TITOLO: Decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno".

Amministrazione competenti per materia: Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri: dell'interno; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della difesa; delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento ai contributi pervenuti ed inerenti alle seguenti materie:

- 1) Disposizioni in materia di diritto interno: articoli 1, 3-10 e 11 commi 1 e 2.
- 2) Disposizioni in materia di politica estera: articolo 2.
- 3) Disposizioni in materia di difesa: articolo 11, commi 3 e 4.
- 4) Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: articolo 11, commi 5 e 6

Disposizioni in materia di diritto interno: articoli: 1 (Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato); 3 (Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento); 4 (Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); 5 (Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati); 6 (Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati); 7 (Disposizioni in materia di accoglienza); 8 (Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti); 9 (Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza); 10 (Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia); 11, commi 1 e 2 (Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'Interno

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento legislativo d'urgenza si rende necessario e urgente per introdurre disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell'interno, in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti nel corso del 2023 e delle ricadute che ne derivano sul piano dell'ordine e sicurezza pubblica, anche in relazione a episodi di violenza di particolare gravità commessi di recente.

Il provvedimento opera lungo quattro fondamentali direttrici, cui corrispondono le rubriche dei capi che lo compongono e consta di tredici articoli.

Trattasi, in primo luogo, di disposizioni in tema di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, volte a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e dei controlli in materia di immigrazione.

Ulteriori disposizioni riguardano il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento ai casi di presentazione di domande "reiterate" (cioè successive rispetto a una prima domanda già rigettata definitivamente nel merito), finalizzate a garantire i diritti dei migranti senza compromettere l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento già disposti e convalidati dall'autorità giudiziaria, nonché le attività svolte per l'accertamento dell'età dei minori

stranieri non accompagnati e per assicurare, ai medesimi, adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia.

Il rilevante afflusso migratorio registratosi di recente induce, inoltre, a introdurre disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e per assicurare forme di sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati sul proprio territorio.

L'ultimo capo reca disposizioni volte a prevedere misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell'interno, anche alla luce dei maggiori impegni connessi al predetto afflusso migratorio.

In particolare:

L'articolo 1 (Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato) chiarisce e riordina le previsioni in materia di espulsione nei confronti di titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottata per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di pubblica sicurezza, individuando le autorità competenti a procedere. Inoltre, si chiarisce la disciplina dell'espulsione degli stranieri sottoposti a misure amministrative di sicurezza disposte dall'autorità giudiziaria. Infine, si rimodula la disciplina del reingresso in Italia dello straniero per esigenze difensive in un procedimento penale, rendendo l'autorizzazione facoltativa e introducendo la possibilità del diniego in caso di pericolo di gravi turbative dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica.

L'articolo 2 (*Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia*) prevede il potenziamento dei controlli sui visti di ingresso in Italia mediante la destinazione presso ambasciate e consolati di 20 unità di personale della Polizia di Stato appartenenti ai ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti per un periodo minimo di 2 anni e massimo di 4 anni.

L'articolo 3 (Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento) innova la disciplina della domanda reiterata di protezione internazionale, quando presentata – successivamente al diniego da parte della Commissione territoriale – nella fase di esecuzione del provvedimento di rimpatrio, convalidato dall'autorità giudiziaria. In tali casi, viene introdotta una procedura più rapida con la possibile decisione immediata di inammissibilità, qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini della protezione internazionale.

L'articolo 4 (Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) disciplina i casi in cui il richiedente protezione internazionale non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la formalizzazione della relativa domanda. Si prevede, in questo caso, che la manifestazione di volontà precedentemente espressa dallo straniero non costituisca domanda e il relativo procedimento non si consideri instaurato. Si prevede altresì, in caso di allontanamento ingiustificato del richiedente, la riduzione del termine di sospensione dell'esame della domanda di protezione internazionale, ritualmente presentata, dagli attuali 12 mesi a 9 mesi, in conformità alle direttive europee.

L'articolo 5 (Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati) prevede - con riferimento all'accoglienza - che, nel caso di indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate ai minori stranieri non accompagnati (MSNA), il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una specifica sezione dedicata nei centri governativi di prima accoglienza (ex CARA) e di accoglienza straordinaria (CAS) destinati agli adulti, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. In merito all'accertamento dell'età del minore, si stabilisce che, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza possa disporre la rilevazione antropometrica o altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età dei soggetti, dandone comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che ne autorizza l'esecuzione. Qualora, a seguito dell'accertamento, il sedicente minore sia condannato per false dichiarazioni, si può applicare la sanzione sostitutiva dell'espulsione. Infine, allo scopo di assicurare l'accelerazione della ordinaria procedura di accertamento socio-sanitario dell'età del minore, si prevede che tale procedura debba concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data in cui tale accertamento è stato disposto dal magistrato. In merito, è altresì previsto il termine di novanta giorni per la costituzione di équipe multidisciplinari e multiprofessionali, quali responsabili degli accertamenti socio-sanitari.

L'articolo 6 (Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati) prevede, in un'ottica di semplificazione e accelerazione delle procedure, che la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo venga svolta da professionisti quali i consulenti del lavoro e da organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e che in caso di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti oggetto dell'asseverazione, intervenga la revoca del permesso di soggiorno, dandone notizia al pubblico ministero.

L'articolo 7 (Disposizioni in materia di accoglienza) prevede che, per i centri governativi di cui all'articolo 9 del d.lgs. 142/2015 (cd. "centri governativi"), nonché per le strutture recettive temporanee di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo (cd. "CAS"), allestite dai prefetti in caso di indisponibilità di posti all'interno dei centri governativi in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti asilo, si possa derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, in misura non superiore al doppio della capienza prevista. Per le strutture destinate ai minori, invece, il limite entro il quale è consentita la deroga è pari al 50% della capienza prevista. Si prevede, inoltre, che l'accoglienza all'interno del Sistema di Accoglienza e Integrazione sia estesa a tutte le donne, e non solo a quelle in stato di gravidanza o con figli minori.

L'articolo 8 (*Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti*) prevede che fino al 31 dicembre 2025, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, prodotti dalle attività degli *hotspot* presenti sul territorio, possa essere assicurato dai prefetti competenti, i quali, nello svolgimento delle relative attività, possono fare ricorso alle procedure di affidamento diretto, in deroga alle pertinenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 9 (Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza), nel quadro dell'iniziativa governativa "Stazioni sicure", prevede un supporto alle Forze di polizia già impiegate da parte di un ulteriore contingente, appositamente incrementato, di 400 unità di personale appartenente alle Forze armate facenti parte del dispositivo "Strade Sicure".

L'articolo 10 (Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia) prevede l'incremento delle risorse destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Forze di polizia, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 11 (Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza) autorizza, a favore del Ministero dell'interno, una spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, destinata a manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti nei settori motorizzazione e armamento per la Polizia di Stato e nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile al fine di potenziare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Analoga autorizzazione è disposta in favore delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, per la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

Analoga autorizzazione, per le medesime finalità e per la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è altresì disposta per il Corpo della Guardia di Finanza.

L'articolo 12 reca le correlate disposizioni finanziarie.

L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Le misure in esame sono pienamente coerenti con il programma di Governo. Si interviene, infatti, sul settore dell'immigrazione e della protezione internazionale, al fine di operare una necessaria razionalizzazione e semplificazione. A fronte dell'eccezionale afflusso di migranti nel territorio nazionale, si vuole, da un lato, valorizzare gli strumenti di ingresso legale, dall'altro scongiurare l'immigrazione irregolare e le relative conseguenze anche in termini di perdita di vite umane. Tali obiettivi sono, peraltro, in linea con le intenzioni dell'Unione europea in merito ad un approccio condiviso e alla ricerca di soluzioni sostenibili per la gestione dei flussi migratori verso l'Europa.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale di riferimento comprende le seguenti disposizioni:

- decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416;
- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Sono apportate alla vigente normativa le seguenti modifiche, descritte, nel contenuto, al precedente punto 1):

- l'articolo 1 del provvedimento modifica:
 - a) gli articoli 9, 9-bis, 13, 14, 17 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - b) l'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

- c) l'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144;
- d) l'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;
- l'articolo 3 modifica l'articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- l'articolo 4 modifica gli articoli 6 e 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- l'articolo 5 modifica gli articoli 19 e 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- l'articolo 6 modifica l'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- l'articolo 7 modifica gli articoli 11, 17 e 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
- 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Non vi sono effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano alcuni progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento rispetta gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento si pone in piena aderenza con gli atti unionali *in subiecta materia*. Si menzionano, al riguardo, la Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e la Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento rispetta gli orientamenti della Corte di Giustizia in materia.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento rispetta gli orientamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente provvedimento apporta interventi di novella a disposizioni vigenti, già indicati al precedente punto 3) ("Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti") della Parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Le limitate deroghe alla normativa vigente sono contenute negli articoli 5, 7, 8 e 10 e riguardano, rispettivamente, la disciplina relativa a: accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati; parametri di capienza per le strutture di accoglienza; affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nei comuni interessati da arrivi massicci di migranti; disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia. Le predette deroghe sono state valutate in ragione di un'analisi costi-benefici che ha fatto ritenere prevalenti i secondi rispetto ai primi.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'articolo 8, comma 3, prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per l'individuazione degli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e degli importi da attribuire ai prefetti interessati.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di

commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Si è fatto riferimento a dati aggiornati desunti dalle banche dati ministeriali. Non si è fatto ricorso a elaborazioni statistiche.

<u>Disposizioni in materia di politica estera</u>: articolo 2 (*Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La disposizione con cui si potenziano i controlli sulle domande di ingresso per l'Italia ha carattere necessario ed urgente ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 2 istituisce un contingente fino a 20 unità della Polizia di Stato, appartenenti ai ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti, da destinare presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo. Detto personale opererà nell'ambito degli uffici visti, al fine di rafforzarne le capacità di contrasto a tentativi di immigrazione illegale mediante la produzione di falsi documentali ed altre attività fraudolente.

Detto personale sarà destinato su posti di organico appositamente istituiti con le modalità stabilite dall'articolo 32, comma secondo, del DPR n. 18/1967.

All'erogazione del trattamento economico spettante in base alla parte terza del DPR n. 18/1967 in relazione ai posti di organico occupati provvederà il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione in parola non confligge con leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni né degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non ricorrono rilegificazioni, né è possibile delegificare.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto del provvedimento

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il testo del provvedimento è compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi pendenti sulla materia oggetto del provvedimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi pendenti sulla materia oggetto del provvedimento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Sulle materie oggetto del provvedimento non sono ravvisabili linee prevalenti comuni tra gli altri Paesi dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non reca nuove definizioni

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si ravvisano disposizioni di tale tipo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ex articolo 32, comma 2 del DPR 18/67 saranno istituiti i posti in organico presso le ambasciate e i consolati su cui destinare il personale di Polizia; nelle more dell'istituzione dei posti in organico il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

I dati e i riferimenti statistici sono stati utilizzati a pieno, usufruendo di quelli già in possesso di codesta Amministrazione e pertanto non è stato necessario conferire l'incarico all'ISTAT.

Disposizioni in materia di difesa: Articolo 11, commi 3 e 4

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di corrispondere alle contingenti e straordinarie

esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, per il

potenziamento e il finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico,

all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti

telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di

mezzi, infrastrutture e impianti.

La norma, del resto, è coerente con il programma normativo del Governo, impegnato

incessantemente a fronteggiare il flusso migratorio in atto.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Codice dell'ordinamento militare recato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione non incide direttamente sulla legislazione vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie

e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva

dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge concernenti analoga materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La disciplina prevista dal presente provvedimento risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
- È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non risultano atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

<u>Disposizioni in materia finanziaria e fiscale</u>: articoli 11, commi 5 e 6 (Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo fa fronte alla straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme volte a implementare le politiche di sicurezza nazionali a carattere generale.

In tale prospettiva, è stato previsto il potenziamento della funzionalità delle Forze di polizia, al fine di corrispondere alle rilevanti esigenze connesse all'espletamento dei loro compiti istituzionali, anche alla luce del maggiore impegno ad esse richiesto in ragione dell'eccezionale incremento dei flussi migratori diretti verso l'Italia.

Le citate Amministrazioni sono, infatti, quotidianamente chiamate a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonché a prevenire e contrastare ogni forma di traffico illecito, a tutela degli interessi essenziali del Paese e dei cittadini.

Con particolare riferimento alla Guardia di finanza, quale Forza di polizia economico-finanziaria a carattere generale, alla medesima è demandato anche il compito di vigilare sulla stabilità economico-finanziaria dell'Italia e dell'Unione europea e, in virtù delle sue specifiche funzioni di «sicurezza del mare», di contrastare i traffici illeciti di migranti che si sviluppano nell'ambiente marino, nel cui ambito persegue altresì il prioritario scopo della salvaguardia della vita umana in mare, tenuto conto delle precipue attribuzioni concorsuali nelle operazioni di soccorso che le sono assegnate.

Tali funzioni e compiti determinano la costante esigenza che le Forze di polizia e in particolare - per quanto rileva in questa sede - la Guardia di finanza siano supportate, nella loro operatività, da un apparato logistico efficiente, moderno e in grado di rispondere alle molteplici necessità che le attività istituzionali di pertinenza richiedono.

Obiettivo generale dell'intervento normativo è, pertanto, quello di assicurare un più elevato livello di sicurezza generale del Paese, degli altri Stati dell'Unione europea e dei loro cittadini, mediante una misura finanziaria di deciso rafforzamento delle politiche di prevenzione e lotta alla criminalità, al fine di fronteggiare con maggior vigore le molteplici minacce che essa indirizza verso le Istituzioni e le persone fisiche.

L'autorizzazione di spesa contemplata dalla norma in esame consentirà, nel dettaglio, di rendere disponibili importanti risorse per un maggiore efficientamento della Guardia di finanza, allo scopo di incrementarne la prontezza operativa e rafforzarne l'azione di presidio del territorio nonché dell'ambiente marino.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dai seguenti provvedimenti:

- Legge 23 aprile 1959, n. 159, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
- decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
- legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- decreto del Ministro dell'interno in data 15 agosto 2017, recante «Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo all'articolo 11, commi 5 e 6, prevede una specifica autorizzazione di spesa per il potenziamento della Guardia di finanza, mediante il finanziamento (pari a 1 milione di euro per il 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025) di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti e, pertanto, non incide direttamente sulla legislazione vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le misure contenute nella disposizione in commento sono conformi ai principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in virtù del disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione e non prevede l'utilizzo di strumenti di delegificazione e semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

11)Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Attualmente, non risultano procedure di infrazione aperte sulla materia oggetto del decreto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13)Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza e non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

14)Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di linee prevalenti della giurisprudenza e non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15)Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono indicazioni da segnalare in ordine alle linee prevalenti adottate sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo in esame non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il testo in esame non introduce modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti o espressi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nella disposizione in esame non ci sono previsioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti normativi di attuazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche per le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 6.